

DELIBERAZIONE 12 novembre 2012, n. 984

Indirizzi per la realizzazione del corso di formazione obbligatoria per il commercio al dettaglio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del D.Lgs. 26.3.2010 n. 59, art. 71 c. 6. lett. A) e della L.R. 7.2.2005 n. 28, art. 14.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i.;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 968 del 17 dicembre 2007 e s.m.i. con la quale è stata approvata la direttiva per l’accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 532 del 22 giugno 2009, con la quale è stato approvato il “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i.;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 866 del 7 agosto 2000 con la quale, in coerenza con la disciplina del commercio allora vigente (D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e L.R. 17 maggio 1999 n. 28) sono state dettate disposizioni concernenti le modalità organizzative dei corsi per l’accesso al settore alimentare, l’iscrizione al REC somministrazione alimenti e bevande, l’iscrizione al RIT per i gestori di imprese turistiche e l’Haccp (Hazard Analysis and Critical Control Points);

Visto il Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” ed, in particolare, l’art. 71 che disciplina i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali prevedendo, al comma 6, che l’esercizio in qualsiasi forma di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di una attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi ha frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti, istituito dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”, come modificata dalla

legge regionale 28 settembre 2012 n. 52 ed in particolare l’art. 14, recante “Requisiti professionali” il quale, dopo aver premesso che l’accesso e l’esercizio dell’attività alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6 e 6-bis del D.lgs. 59/2010, statuisce che la Regione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso articolo, definisca, nell’ambito del proprio sistema di formazione professionale e con la possibilità anche di avvalersi di convenzioni con soggetti idonei, tra l’altro, le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all’art. 71, comma 6, lett. a) del D.lgs. 59/2010;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 638 del 5 luglio 2010, con la quale, relativamente ai requisiti professionali per l’accesso e l’esercizio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, all’Allegato A, punto 2), lett. a) si disciplinava la fase transitoria compresa tra l’8 maggio 2010 e la definizione dei nuovi corsi di formazione professionale;

Preso atto del nuovo quadro normativo vigente, costituito dai citati D.lgs. 59/2010 e L.R. 28/2005;

Preso atto della necessità di adeguare gli indirizzi operativi regionali alla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia;

Richiamato l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, ai sensi del D. Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, sulla durata e sul contenuto dei corsi professionali per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 71, comma 6, lett. a) del D.lgs. 59/2010;

Ritenuto necessario procedere alla revoca della sopra citata delibera G.R. n. 866 del 7 agosto 2000 e, per quanto riguarda la delibera G.R. n. 638 del 5 luglio 2010, alla revoca del punto 2), lett. a) dell’Allegato A;

Ritenuto di approvare con il presente atto gli indirizzi per la realizzazione del corso di formazione obbligatoria per il commercio al dettaglio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del D.lgs. 59/2010, art. 71, comma 6, lett. a) e della L.R. 28/2005, art. 14, contenuti nell’Allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno, di non avvalersi della possibilità prevista dall’art. 14, comma 3 lettera a) della L.r. 28 del 2005, ossia l’erogazione della formazione tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei, poiché i percorsi di formazione - quali quelli oggetto della presente delibera -

che si configurano come “dovuti per legge”, sono erogati, di norma, tramite agenzie formative accreditate, secondo le modalità previste dalla lett. b) dell’art. 17 della L.r. 32/02.

Dato atto che il presente atto ed il relativo allegato sono adottati di concerto con l’Assessorato Cultura, Turismo e Commercio;

Ritenuto di approvare con successivo decreto dirigenziale del settore regionale competente la scheda descrittiva del percorso formativo di cui sopra al fine del suo inserimento nel Repertorio regionale dei profili professionali;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Coordinamento Istituzionale e dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita di cui alla L.R. 32/2002 e sue successive modifiche, nella seduta del 26 ottobre 2012;

A voti unanimi

DELIBERA

- Di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa, la delibera della Giunta Regionale n. 866 del 7 agosto 2000 ed il punto 2), lett. a), dell’Allegato A alla delibera della Giunta Regionale n. 638 del 5 luglio 2010;

- Di approvare, per quanto di competenza ed in coerenza con le normative regionali in materia di attività formative, gli indirizzi per la realizzazione del corso di formazione obbligatoria per il commercio al dettaglio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71 comma 6, lettera a) e della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28, art. 14, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di rimandare a successivo decreto dirigenziale del settore regionale competente l’approvazione della scheda descrittiva del percorso formativo di cui sopra al fine del suo inserimento nel Repertorio regionale dei profili professionali.

Il presente atto è pubblicato integralmente nel BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera f) della L.R. 23/2007 e successive modifiche e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima Legge regionale 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

Indirizzi per la realizzazione del corso di formazione obbligatoria per il commercio al dettaglio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71 comma 6, lettera a) e della l.r. 7 febbraio 2005 n. 28, art. 14.

Premessa

L'imprenditore che vuole esercitare un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o un'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (D.lgs. n. 59/2010, art. 71, commi 6 e 6 bis):

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della L.r. 28 settembre 2012 n. 52 (L.r. 7 febbraio 2005 n. 28, art. 14 come modificata dalla L.r. 28 settembre 2012 n. 52), definisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del d.lgs. 59/2010, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tal fine, sono considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e gli enti da queste costituiti.

Con il presente atto si definiscono le modalità di realizzazione del corso di formazione obbligatoria per il commercio al dettaglio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del d.lgs. n. 59/2010 art.71 comma 6, lettera a) e della L.r. 28/05, art. 14.

Con successivo decreto del dirigente competente saranno definiti nel dettaglio i contenuti e l'articolazione del corso di formazione stesso.

1. Percorso formativo

Il percorso di formazione obbligatoria rivolto agli esercenti un'attività commerciale nel settore alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è finalizzato alla acquisizione delle competenze necessarie a svolgere le attività nel rispetto delle procedure idonee a garantire l'igiene e la sicurezza degli alimenti, al fine di tutelare la salute del consumatore e prevenire i rischi per la salute pubblica.

Il corso di formazione è svolto secondo le modalità di attuazione previste dalla L.R del 26 luglio 2002, n. 32 e s.m.i. e dai relativi atti di attuazione.

Il percorso formativo deve prediligere modalità di apprendimento attivo con lezioni strutturate su analisi concrete, simulazioni e risoluzioni delle criticità attinenti alle specifiche attività.

Il corso deve prevedere la presenza di un numero di discenti non superiore a 20.

2. Durata e articolazione del percorso formativi in Unità Formative (UF)

Il percorso formativo di formazione obbligatoria si articola in n. 7 unità formative per un monte ore complessivo di 90 ore con un massimo di assenze consentite del 20% del monte ore complessivo.

L'articolazione delle unità formative prevede i seguenti argomenti:

I Unità Formativa: Igiene e sicurezza degli alimenti

II Unità Formativa: La valutazione del rischio in campo alimentare

III Unità Formativa: Autocontrollo nelle produzioni alimentari, il sistema Haccp

IV Unità Formativa: Organizzazione e gestione operativa dell'esercizio commerciale

V Unità Formativa: Merceologia ed etichettatura degli alimenti

VI Unità Formativa: Organizzazione del lavoro, sicurezza e qualità

VII Unità Formativa Legislazione sociale.

Al fine di garantire efficacia in rapporto agli obiettivi fondamentali della formazione nel campo del commercio alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande si prevede un sistema di valutazione basato su delle verifiche intermedie delle unità formative e un esame finale.

Sono ammessi alla prova di verifica finale coloro che hanno frequentato almeno l' 80% delle ore di formazione previste.

Per coloro cui sono stati riconosciuti crediti formativi, l'80% è da intendersi relativo alle ore effettivamente da frequentare.

3. Requisiti d'accesso

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

-maggiore età

ovvero adempimento dell'obbligo formativo

Gli stranieri devono dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo: tale conoscenza può essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dai soggetti attuatori.

4. Riconoscimento crediti

La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi. Costituiscono valore di credito formativo le competenze acquisite attraverso la partecipazione a corsi di formazione e documentati da specifici attestati. Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 532/09 e s.m.i). Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare.

5. Soggetti attuatori dei percorsi formativi

Ai fini della realizzazione dell'attività formativa questa è erogabile dalle agenzie formative accreditate ai sensi della DGR del 17 dicembre 2007, n. 968 e s.m.i.; i corsi di formazione devono essere realizzati secondo le modalità previste all'art. 17, comma 1, lettera b, della L.R. 26 luglio 2002, n.32 e s.m.i.

6. Docenti

I docenti devono possedere un titolo di studio attinente alle materie trattate oppure esperienza professionale almeno triennale nel settore di riferimento.

7. Commissione d'esame

La commissione d'esame è così composta:

- un rappresentante dell'amministrazione che rilascia la qualifica,
- due componenti designati dall'organismo attuatore;
- due esperti di cui obbligatoriamente un rappresentante dell'Asl di riferimento.

7. Attestazioni finali

A seguito del superamento della prova d'esame finale verrà rilasciato uno specifico attestato di frequenza con esito positivo, secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale del 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i.

L'attestato è valido per l'accesso all'attività di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del d.lgs n. 59/2010, art.71, comma 6, lettera a) e della L.r. 28/05, art. 14.